



K163-0758

Commenti alla modifica

1. Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11): modifica del divieto di guida sotto l'effetto dell'alcol

Articolo 2a

Capoverso 1 lettera c

Il divieto di guida sotto l'effetto dell'alcol vale fundamentalmente per chi è al volante di qualsiasi veicolo a motore pesante autorizzato al trasporto di merci, vale a dire autocarri, trattori a sella pesanti e trattori con peso totale superiore a 3,5 tonnellate. Il divieto avrà validità generale, ossia anche quando i veicoli non trasportano alcuna merce né trainano rimorchi o semirimorchi.

Capoverso 1^{bis} lettera a

Per i pompieri di milizia chiamati a svolgere interventi urgenti vige il limite ordinario di 0,25 mg/l ovvero 0,50 ‰, da cui rimangono tuttavia escluse le esercitazioni, soggette al divieto di guida sotto l'effetto dell'alcol.

Capoverso 1^{bis} lettera b

Sono esclusi dal divieto di guida sotto l'effetto dell'alcol il personale dei corpi pompieri professionisti, della polizia, del servizio doganale, della protezione civile e del servizio sanitario così come le persone operanti per queste organizzazioni, durante lo svolgimento di interventi urgenti, soltanto se al momento della chiamata non sono in servizio regolare né di picchetto. Il divieto non si applica nemmeno ai conducenti di veicoli mobilitati da unità di soccorso (p. es. per la rimozione di veicoli incidentati o di massi caduti), purché non di picchetto.

Capoverso 1^{bis} lettera c

Ai conducenti di veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci con velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h si applica in maniera generale il limite ordinario di 0,25 mg/l ovvero 0,50 ‰.

Capoverso 1^{bis} lettera d

Ai conducenti di veicoli equiparati agli «autoveicoli di lavoro» secondo l'articolo 13 capoverso 2 OETV si applica in maniera generale il limite ordinario di 0,25 mg/l ovvero 0,50 ‰.

Articolo 3a capoverso 4

Adattamento redazionale: poiché l'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) è introdotta nel nuovo articolo 2a capoverso 1^{bis} lettera d, in questo articolo va utilizzata unicamente l'abbreviazione.

2. Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV; RS 741.31)

Articolo 58

Attualmente i contributi possono essere riscossi soltanto sotto forma di importi di base fissi (forfettari), mentre in futuro saranno calcolati secondo le regole riconosciute di tecnica attuariale assicurativa. Si possono per esempio prevedere contributi percentuali calcolati sulla base del premio dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

Articolo 59

Capoverso 1

Poiché questa sembra essere già oggi la prassi, non si prevedono oneri supplementari per gli assicuratori.

Capoverso 2

L'indicazione contenuta nel vigente capoverso 2 riguardo ai periodi assicurativi inferiori a un anno rientra nelle regole riconosciute di tecnica attuariale assicurativa ed è pertanto stata stralciata.

Gli assicuratori devono versare i contributi all'Ufficio nazionale di assicurazione (UNA) e al Fondo nazionale di garanzia (FNG). Gli obblighi di notifica degli assicuratori sono ripresi in questo capoverso dall'attuale articolo 59b, senza tuttavia disciplinarli nei dettagli, ma limitandosi a un obbligo generale di fornire quanto necessario.

Vigenti capoversi 3 e 4

La disposizione sugli interessi contenuta nel vigente capoverso 3 e il capoverso 4, di natura puramente dichiarativa, sono stralciati.

Articolo 59a

Gli obblighi di notifica imposti alle autorità sono disciplinati in maniera molto dettagliata ed esaustiva nel diritto vigente. Per garantire in futuro una certa flessibilità di fronte a eventuali mutamenti di circostanze, si è optato per una formulazione più generica.

Articolo 59b

Il vigente articolo 59b è abrogato, dal momento che gli obblighi di notifica degli assicuratori sono ora disciplinati nell'articolo 59 capoverso 2 lettera b.